

Con ricorso depositato in data 3 novembre 2009, T. E. ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in Roma il 30 giugno 1991 essendo trascorso il termine di legge previsto dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, intervenuta in data 30 maggio 2006. Dal matrimonio è nato un figlio, F., il giorno 11 novembre 1995. Il ricorrente ha dedotto che: il tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n.8682/07 passata in giudicato, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, ma il giudizio di separazione è a tutt'oggi pendente; il giudice della separazione ha previsto l'affidamento condiviso del figlio minore F. con collocazione del medesimo presso la madre e nel corso della causa sono stati raggiunti tra le parti accordi provvisori in ordine al diritto di visita; all'udienza del 15 luglio 2009 il figlio F. ha confermato di avere un buon rapporto con il padre e gli assistenti sociali, nella relazione depositata nelle more del giudizio, hanno evidenziato la necessità di tempi e spazi che permettano a F. di confidarsi e affidarsi al padre; è suo vivo desiderio che il figlio venga collocato presso di sé e che vengano incrementati e disciplinati chiaramente i rapporti padrefiglio in sede di divorzio; la casa familiare, di proprietà di terzi, è stata oggetto di esecuzione forzata per rilascio; T. C. lavora presumibilmente in nero come colf e/o baby sitter e ricava da tale attività non meno di euro 800,00 mensili, rifiutando alcuni lavori stabili come commessa, colf, baby sitter propositi in varie circostanze anche da E. T., ed è proprietaria di una quota di un immobile in via dei Polenta n.3; E. T. è in situazione di gravi difficoltà economiche e non è in grado di corrispondere il gravoso assegno di mantenimento posto provvisoriamente a suo carico dal giudice della separazione in quanto il suo reddito da lavoro si è ridotto considerevolmente sia a causa della cessazione del contratto a termine con la RAS sia a causa della legge Bersani, che ha eliminato i contratti assicurativi decennali con riduzione delle provvigioni legate alle polizze pluriennali, sia perché la notoria crisi del mercato ha investito anche il campo assicurativo; dopo qualche tempo dalla separazione si è trasferita a vivere in un piccolo appartamento in via dei Polenta n.3, di cui è proprietario al 75% e sul quale grava un mutuo pari ad euro 6.132,14 l'anno; successivamente ha locato detto appartamento e si è trasferito a vivere a Maccarese nella casa della sua attuale compagna, alla quale paga un contributo di euro 200,00 mensili; il canone derivante dalla locazione dell'abitazione in via dei Polenta 3 è utilizzato quasi totalmente per il pagamento del mutuo che grava sulla abitazione, ivi compresa la quota di T. C.; per sopravvivere in questi anni ha dato fondo ad ogni suo risparmio, è pieno di debiti con banche e amici ed ha messo in vendita la nuda proprietà della casa familiare.

La parte resistente, C. T., costituitasi in giudizio nella fase presidenziale, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, il riconoscimento in proprio favore del diritto all'assegno divorzile di E. 800,00 mensili e dell'assegno di mantenimento in favore del figlio di E. 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese mediche, d'istruzione e straordinarie deducendo che: E.T. non provvede a corrispondere quanto stabilito dal tribunale in sede di separazione; il minore soffre molto per il comportamento aggressivo tenuto dal padre nei confronti del nucleo familiare, rappresentato dalla madre e dal ragazzo stesso, essendo in atto un'esecuzione per rilascio della casa familiare che costringerà madre e figlio in strada; E. T. fa mancare alla famiglia i mezzi di sussistenza minimi e tale situazione è percepita dal ragazzo, che dovrà essere affidato alla madre con un regime di frequentazione con il padre limitato al fine settimana; tra le parti vi è un eclatante divario economico sorto e sviluppatosi durante il periodo matrimoniale; si è sempre dedicata alla famiglia e in costanza di matrimonio non disponeva di entrate economiche proprie; non essendosi mai inserita nel tessuto economico della società, è disoccupata; i motivi addotti dal ricorrente a sostegno della dedotta situazione peggiorativa sotto il profilo economico sono dovuti ad eventi imprevedibili e occasionali, quali la crisi economica, ovvero a questioni non rilevanti, come il diritto di recesso attribuito agli assicurati nei contratti pluriennali; E. T. è proprietario per il 75% dell'abitazione sita in via dei Polenta 3 e percepisce il 100% del canone di locazione, oltre ad essere nudo proprietario dell'immobile adibito a casa familiare; è proprietario delle quote di società commerciali, il 5% della Larssori Italia Srl ed il 5% della T..... Snc ed amministratore unico della L.....Srl e socio amministratore della T.... Snc; il rimanente 95% delle quote di tali società sono di proprietà della sorella della attuale convivente di E. T., per cui sono riconducibili alla disponibilità del ricorrente; l'usufruttuaria della casa familiare, zia di E. T., sta promuovendo azione di rilascio dell'immobile in cui vivono T. C. con il figlio e E. T., in qualità di nudo proprietario, ha proposto

ricorso d'urgenza per ottenere di poter far visionare da potenziali acquirenti la casa familiare; la dismissione del proprio patrimonio che E. T. sta operando evidenzia il pregiudizio imminente e irreparabile del diritto al mantenimento vantato da T. C..

Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza in data 8 marzo 2010, ha autorizzato T. C. a procedere al sequestro di parte dei beni di E. T. fino ad un ammontare di euro 100.000,00, fatti salvi i provvedimenti della separazione, essendo in corso la decisione nel giudizio di separazione, ed ha, quindi, disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 4, 100 co., legge 1 dicembre 1970, n.898.

Nella fase istruttoria, con ordinanza depositata il 19 novembre 2010, il giudice istruttore ha chiesto al Servizio Sociale una relazione sulle condizioni di vita del minore F. e sul suo rapporto con i genitori, rimettendo la decisione al Collegio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Con sentenza non definitiva n.12018 del 3 giugno 2011 il tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio con provvedimento in cui ha ordinato alle parti l'esibizione dei rapporti di conto corrente, carte di credito, garanzie e finanziamenti loro intestati ed ha ammesso le istanze istruttorie ritenute rilevanti. All'udienza del 5 dicembre 2011 si è proceduto all'ascolto del figlio minore F., all'interrogatorio formale di T. C., alla prova testimoniale. Quindi, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 24 gennaio 2013.

Il Collegio rileva che è attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma il giudizio di secondo grado avverso la pronuncia di separazione dei coniugi promosso da E. T., in cui risultano oggetto di impugnazione le statuizioni della sentenza di primo grado relative all'assegno di mantenimento al coniuge ed al contributo al mantenimento del figlio minore, per cui l'esigenza di evitare contrasto di pronunce sulle medesime questioni consente in questa sede di decidere con sentenza non definitiva la sola questione concernente la domanda riconvenzionale avanzata da T. C. per la determinazione in suo favore dell'assegno divorzile ai sensi dell'art.5 L. 898/70.

Solo sino alla data in cui è passata in giudicato la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio producono, infatti, la loro efficacia i provvedimenti concernenti l'assegno di mantenimento stabilito nel giudizio di separazione, tutt'ora pendente.

La Suprema Corte (Cass. n.28990/2008) afferma infatti che *"solo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno il vincolo matrimoniale e lo stato di separati, che costituisce il presupposto dell'obbligo di mantenimento del coniuge, un obbligo che contestualmente cessa ed è eventualmente sostituito da quello di corrispondere l'assegno divorzi/e"*.

Con riferimento al periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, pubblicata in data 3 giugno 2011, dunque, occorre valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta in questa sede da T. C..

All'udienza del 30 maggio 2006 i coniugi, comparsi dinanzi al Presidente nel giudizio per la separazione personale, dichiaravano: il marito di svolgere attività di promotore finanziario, di percepire un reddito di E. 2.500,00 mensili e di essere nudo proprietario dell'immobile in Roma via di Bravetta (casa familiare), di essere proprietario del 75% dell'immobile in Roma, via dei Polenta 3 e del 50% di una multiproprietà in Pinzolo, la moglie di essere socia al 45% nell'impresa di famiglia, di percepire un reddito di E. 100,00 da lavori saltuari e di essere proprietaria del 25% dell'immobile in Roma, via dei Polenta e del 50% di una multiproprietà in Pinzolo. Il canone di locazione percepito da E. T. dall'immobile di via dei Polenta, pari ad E.1.100,00 mensili (doc.19 fasc. parte ricorrente) è stato, come è documentato, parzialmente destinato al pagamento delle rate di mutuo gravanti sul medesimo immobile, pari ad E.3.066,00 semestrali (docc.2021 fasc. ricorrente), e l'immobile è, come è pacifico tra le parti, attualmente sfitto. Alla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente la coppia risultava separata di fatto da oltre un anno. Su tali basi veniva disposto in via provvisoria che E. T. versasse a T. C., assegnataria della casa familiare, un assegno di mantenimento di E. 800,00. Con sentenza di primo grado nel predetto giudizio di separazione, l'assegno di mantenimento al coniuge è stato determinato, con decorrenza dal mese di aprile 2010, nella misura di E. 850,00.

Nelle more del giudizio, T. C. ha rilasciato la casa familiare a seguito di azione di rilascio intentata nei suoi confronti dall'usufruttuaria e si è trasferita a vivere, unitamente al figlio minore F., presso i suoi genitori; la T..... s.n.c., di cui il marito deteneva il 5% delle quote e la

moglie il 45%, ha cessato la sua attività dal 15 gennaio 2007; E. T. ha alienato il 5 marzo 2010 la nuda proprietà dell'immobile in via Bravetta 780.

Vale la pena, in proposito, evidenziare come le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale rappresentino elementi indiziari che, in questa sede, possono assumere rilievo quale parametro di riferimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, inteso come 'lo standard reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi', rimanendo ad esso estranei gli apporti delle famiglie di origine in quanto ai sensi dell'art.143, 30 co., c.c. l'obbligo contributivo grava esclusivamente sui coniugi. Più recentemente, la Corte di legittimità (Cass. n.18613/2008) ha delimitato ulteriormente la portata del parametro del tenore di vita sia affermando che *"Nella determinazione dell'assegno di mantenimento, deve tenersi conto del tenore di vita "normalmente" godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia, e, pertanto, colui cui quale è riconosciuto il diritto a tale assegno, potrà chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personale ed in relazione al medesimo livello già raggiunto nel corso del matrimonio, non dovendosi nell'assegno comprendere, di regola, somme che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario; ne discende che non rilevano eventuali atti di liberalità eccezionali o straordinari dell'obbligato durante la vita coniugale, non qualificabili come esborsi destinati ordinariamente alla vita anche sociale o di relazione dei coniugi o dell'avente diritto; ne il mantenimento è destinato allo svolgimento di attività diverse da quelle strettamente inerenti allo sviluppo della vita personale, fisica, culturale e di relazione del coniuge che lo riceve, e, quindi, non serve per gli investimenti o per consentire una eventuale attività imprenditoriale di chi ne beneficia"*, sia indicando la necessità di valutare le capacità economiche dell'obbligato sul reddito netto (Cass. n.97 19/2010).

Si può concludere affermando che, a meno che non vi sia una sproporzione patrimoniale, che concorre nel giudizio sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tale parametro verrà per lo più a coincidere con il raffronto tra le condizioni reddituali dei coniugi, potendosi presumere che, in difetto di prova contraria, ciascuno dei coniugi abbia contribuito ai bisogni familiari, in ossequio al disposto di cui all'art. 143, 3° co., C.C., in proporzione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Occorre, tuttavia, precisare che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione, come detto, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Nel caso concreto, il Collegio ritiene che l'assegno di mantenimento statuito in sede di separazione consensuale possa costituire indizio del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio sulla base delle stesse indicazioni fornite dalle parti nel corso dell'udienza presidenziale, dovendosi evidenziare che non è stato specificamente contestato che nel corso del matrimonio entrambi i coniugi prestassero attività lavorativa, il marito quale promotore finanziario e la moglie nell'impresa T..... snc, di cui era socia al 45%, e che T. Gotta non ha contestato l'adeguatezza di tale assegno, di cui ha chiesto la conferma nel presente giudizio, in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La giurisprudenza della Corte di legittimità ha ritenuto la funzione esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, per cui la sua attribuzione è determinata dall'impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre l'istante, a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del matrimonio.

Applicando al caso concreto tali principi, occorre rilevare che la parte richiedente l'assegno ha dedotto la sussistenza di un eclatante divario economico sorto e sviluppatosi durante il periodo matrimoniale a sostegno dell'esistenza di ragioni obiettive che non le consentano di procurarsi mezzi adeguati a mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,

deducendo altresì che in costanza di matrimonio non disponeva di entrate economiche proprie ed era completamente dipendente dal sig. E. T. il quale, viceversa, era titolare di notevoli entrate economiche e che attualmente 'è impiegata saltuariamente e con contratti a tempo determinato in linea con le esigue retribuzioni nel settore delle pulizie'.

Deve, in proposito, evidenziarsi, in primo luogo, che in costanza di matrimonio T. C. era titolare del 45% di quote societarie di cui non ha dedotto la natura meramente fiduciaria ed ha acquistato la titolarità di diritti reali immobiliari quale presumibile conseguenza di una sua autonoma capacità produttiva; in secondo luogo, dagli estratti di conto corrente depositati, peraltro in maniera palesemente incompleta, non emerge alcun reddito da lavoro, in contrasto con quanto dalla stessa parte dedotto, e che la parte ha totalmente omissso di depositare le dichiarazioni fiscali relative ai periodi d'imposta 2009/2010/2011.

La giurisprudenza della Corte di legittimità è costante, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del 1990, nel ritenere che *"L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi. Nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarsi per ragioni oggettive raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio. Nella seconda fase, il giudice deve, poi, procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione"* Cass. n. 15610/2007; n. 18241/2006; n. 4040/2003).

All'esito dell'istruttoria è emerso che T. C., pur avendo ricevuto concrete opportunità di lavoro, ha ammesso di non aver accettato le offerte di lavoro per dedicarsi alla cura del padre e del figlio, dichiarando che *"i turni non combaciavano con gli orari di F., anche perché il padre non era disponibile tenere con sé il ragazzo in quegli orari"*. Il teste Carapellucci ha dichiarato di aver offerto un lavoro come badante a T. C. per il tramite di E. T., ma di aver ricevuto risposta negativa.

Tali risultanze istruttorie consentono di ritenere provato che, in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio quale pacificamente emergente dagli atti del giudizio di separazione e dal comportamento processuale di T. C. nel presente giudizio, la ricorrente in via riconvenzionale ha rifiutato le offerte di lavoro proposte, idonee a garantirle di mantenere tale tenore di vita, per sua libera scelta.

Il Collegio ritiene, in particolare, che la dedotta necessità di accudire il padre, coabitante con la moglie, ovvero il figlio F., prossimo al compimento della maggiore età, non possano integrare le ragioni oggettive di cui parla l'art. 5, 6° co. I. 898/70 al fine di ritenere che la parte non fosse in condizione di procurarsi una idonea fonte di reddito e che, per contro, il rifiuto delle proposte di lavoro ricevute e la lacunosa documentazione prodotta in ottemperanza all'ordine giudiziale di esibizione siano indici presuntivi dello svolgimento di attività di lavoro non regolarmente dichiarata.

Per tali ragioni, la domanda proposta da T. C. ai sensi dell'art. 5 I. 898/70 non può essere accolta.

La decisione sulle spese viene rimandata alla pronuncia definitiva, dovendosi altresì disporre la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti di cui alla separata ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da T. E. nei confronti di C.T., fermi restando i provvedimenti adottati nel giudizio di separazione giudiziale, come eventualmente modificati, preso atto che con sentenza non definitiva n.12018 del 3 giugno 2011 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti in Roma in data 30 giugno 1991, con ordine di annotazione della sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma (atto n 787 parte 2 serie A02 anno 1991), così provvede:

- 1) rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 5 L. 898/70 da T. C.;
- 2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.